

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 958)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 novembre 1969 (V. Stampato n. 1687)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1969*

**Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni
delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di attuare i provvedimenti per la difesa della città di Venezia nel territorio dei comuni delle province di Padova, di Treviso, di Vicenza e di Venezia, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione ai sensi e per gli

effetti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Nei territori indicati nel precedente articolo, chiunque comunque estragga ed utilizzi acque sotterranee, è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La denuncia, da compilarsi in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

nome, cognome e domicilio dell'utente;
denominazione della località e zona ove è ubicato il pozzo di estrazione;

quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato;

uso cui l'acqua è destinata, e, secondo che trattasi di uso irriguo, potabile o industriale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui è adibita;

estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 4.

Nel caso di mancata denuncia entro il termine stabilito dall'articolo 2 o di infedeltà della denuncia stessa è comminata ai trasgressori un'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000, salvo ogni altro provvedimento a norma del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni.

Art. 5.

A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, è dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento è definitivo.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.